

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 357-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del
Senato della Repubblica nella seduta del 2 marzo 1977*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 5 ottobre 1977 (V. Stampato n. 1238)*

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, BARTOLOMEI e RICCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 1977*

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inoser- vanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente.

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende gli notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'articolo 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della Regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della Regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la Regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza e al presidente della Giunta della Regione competenti, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le decisioni del presidente della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quelle dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L'azione giudiziaria può essere promossa entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa definitiva. Essa può essere inoltre esperita nel medesimo termine dopo decorsi centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al presidente della Giunta della Regione e all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decaduta entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

Art. 4.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perchè provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli Uffici regionali.

Art. 4.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

T A B E L L A

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonché soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA DELLE INFRAZIONI

Identica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.	Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.
8. — Uso della targa di prova per fini diversi.	Soprattassa pari a sei volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.
9. — Circolazione di veicoli senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta.	Soprattassa di lire 9.000.
10. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).	Soprattassa di lire 9.000.
11. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa di lire 9.000.

Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a lire 5.000.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a lire 5.000.
